

ANTIMAFIA: Accesso ai documenti - Informativa antimafia - White list - Diniego di iscrizione - Verbali del Gruppo Interforze Antimafia - Oscuramento firme dei sottoscrittori - Legittimità.

Tar Campania - Napoli, Sez. I, 4 marzo 2022, n. 1456

“[...] Va [...] accordata prevalenza all’esigenza di tutela della riservatezza dei componenti del Gruppo Interforze (per comprensibili necessità di preservarne la sicurezza personale), sicché appare corretta la determinazione dell’Amministrazione di oscurarne i nominativi e di esibire copia dei verbali senza la parte finale.

Alla suesposta esigenza non si contrappone alcun superiore interesse della ricorrente, il cui diritto alla conoscenza dell’atto è soddisfatto attraverso la lettura del suo contenuto.

Né può addursi che la conoscenza integrale dei verbali sia preordinata all’esigenza di verificarne la corretta formazione.

I verbali dei Gruppi Interforze non hanno diretta rilevanza esterna, trattandosi di un’attività di monitoraggio ad essi affidata, ex art. 5 del D.M. 14/3/2003, interna all’Amministrazione e strumentale alla sua attività esterna.

Pertanto, non potrebbe profilarsi alcun vizio del provvedimento finale, sulla base di supposte irregolarità formali del verbale.

In ragione di ciò, non vi è alcuna esigenza di tutela del diritto di difesa dell’interessato, che può esplicarsi pienamente nei confronti del contenuto dell’atto e, per il suo riflesso sostanziale, nei confronti del provvedimento finale che ne assume l’esito [...]”.

FATTO e DIRITTO

1.- Con istanza del -OMISSIS- la ricorrente richiedeva alla Prefettura di Caserta l’accesso agli atti relativi al diniego di rinnovo di iscrizione nella c.d. *White List*, che in quella stessa data era stato formulato con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, impugnato con ricorso R.G. 4760/21.

La Prefettura ha negato l’accesso con la nota n. -OMISSIS-, valutando che i documenti ne sono sottratti ai sensi del D.M. n. 415/94, poiché concernenti un’attività di prevenzione e repressione della criminalità.

Con il ricorso all’esame la Società chiede l’annullamento della nota e l’accertamento del diritto ad accedere agli atti.

Rappresenta che, nel suindicato giudizio R.G. 4760/21, con decreto presidenziale n. 1944 del 16/11/2021 è stato ordinato alla Prefettura di produrre copia autentica dei provvedimenti impugnati,

nonché tutti gli atti, i verbali istruttori e gli accertamenti sui quali si fondano, unitamente ad ogni altro atto utile ai fini della decisione.

Osserva che il 18/11/2021 l'Ufficio depositava copie incomplete dei due verbali del G.I.A. e le sole note informative menzionate nel rigetto impugnato, omettendo ogni altro atto, tra cui la richiesta di informazioni della Prefettura alle Forze dell'Ordine del 28/7/2020 prot. n. -OMISSIS- e tutti i documenti prodotti.

Ritiene *“inspiegabile”* l'assenza di informazioni da parte della Questura di Caserta (richieste sia dalla Prefettura in data 12/11/2020 che dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla DIA), *“singolare”* l'assenza di informazioni da parte delle Questure di Monza-Brianza e di Lecce (interpellate dai Carabinieri con nota del 10/11/2020) e, infine, *“sospetto”* il silenzio dei Carabinieri di Castello di Cisterna (destinatari della stessa nota) e del Provveditorato OO.PP. della Campania (cui era stata rivolta la citata richiesta della Prefettura del 12/11/2020).

Aggiunge che *“è certo che non solo la Questura di Caserta, ma anche gli altri Uffici interpellati hanno fornito atti che il diniego impugnato ha non considerato e taciuto”* (pag. 3 del presente ricorso); reputa inoltre che *“appare più che probabile che la Prefettura abbia svolto un supplemento di indagine”*, dopo la conclusione del controllo giudiziario dell'impresa nel febbraio 2020 e le informazioni richieste al Giudice della Prevenzione, anche dopo il rinvio a giudizio del socio che ha determinato il diniego di iscrizione nella lista (pagg. 4-5).

Propone dunque la presente domanda di accesso agli atti, con azione qualificata come istanza incidentale ex art. 116 c.p.a., co. 2, c.p.a., ma che è stata proposta con autonomo ricorso, presentandone i requisiti di forma e di sostanza e che va deciso con sentenza.

Sono dedotti la violazione delle norme richiamate e l'eccesso di potere per difetto di motivazione e per illogicità, sostenendo che:

- ai sensi dell'art. 24, co. 7, della legge n. 241/90 va garantito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per tutelare i propri interessi giuridici;
- l'art. 3 del decreto del Ministro dell'Interno n. 415/94 non è in assoluto ostativo all'accesso, occorrendo contemperare le esigenze di riservatezza e di utile esercizio del diritto costituzionale di difesa;
- non ricorrono i casi di esclusione dal diritto di accesso, ex art. 24 cit., o di segreto istruttorio;
- il diniego di accesso reca una motivazione di mero stile (*“documenti concernenti l'attività di prevenzione e repressione della criminalità”*);
- eventuali dati sensibili avrebbero potuto essere oscurati, bilanciando l'esigenza di riservatezza con il diritto di verificare l'iter logico-fattuale e motivazionale degli atti del GIA.

La ricorrente conclude affinché sia ordinato l'esercizio del diritto di accesso, mediante presa visione, esame e rilascio di copia integrale *“di tutti gli atti presenti nel procedimento relativo al diniego di iscrizione della società nella White List del 5.11.2021 della Prefettura stessa, inclusi quelli acquisiti e non citati nei verbali G.I.A. e nel provvedimento finale”*, tra cui:

- 1) i due verbali del Gruppo Interforze in copia integrale e conforme;
- 2) la richiesta iniziale di informazioni della Prefettura del 28/7/2020 n. -OMISSIS-;
- 3) le note informative della Questura di Caserta;
- 4) tutti gli altri atti del procedimento tra cui:
 - le informazioni rese dalle Questure di Lecce e di Monza-Brianza, dal Comando Carabinieri di Napoli e dal Gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna, di cui alla nota dei Carabinieri del 10/11/2020;
 - le informazioni del Provveditorato alle OO.PP. della Campania, destinatario della nota prefettizia del 12/11/2020;
 - tutte le note informative sia della Questura di Caserta, sia della DIA, destinatarie entrambe delle richieste di informazioni del 28/7/2020 e del 12/11/2020;
 - le ulteriori richieste di informazioni della Prefettura alle Forze dell'Ordine e le relative risposte, all'esito del controllo giudiziario di febbraio 2020 e del rinvio a giudizio di marzo 2020.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio, depositando successivamente la relazione dell'Ufficio.

La ricorrente ha prodotto memoria difensiva.

Alla camera di consiglio del 23 febbraio 2022 il ricorso è stato assegnato in decisione.

2.- Successivamente al rigetto del 1-OMISSIS- dell'istanza di accesso agli atti, l'Amministrazione ha adempiuto all'ordinanza presidenziale istruttoria del 16/11/2021 resa nel giudizio R.G. 4760/21 (promosso per l'annullamento del diniego di iscrizione alla White List), depositando in data 18/11/2021 gli atti richiamati nel diniego di iscrizione medesimo, ossia:

- a) le note del Comando provinciale di Caserta dei Carabinieri dell'8/9/2021 e del 10/11/2020 (entrambe con n. -OMISSIS-);
- b) la nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta n. -OMISSIS-;
- c) la nota della D.I.A. nr. -OMISSIS- (prot. -OMISSIS-);
- d) i verbali del Gruppo Interforze (GIA) del -OMISSIS-.

Gli atti sono stati conosciuti dalla ricorrente, che li ha esibiti in questo giudizio.

Relativamente ad essi (eccezion fatta per i verbali del Gruppo Interforze di cui ora si dirà, in ordine ai quali la ricorrente contesta la completezza dell'esibizione), il presente ricorso va per tale parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

3.- Come appena anticipato, la ricorrente contesta che i verbali del G.I.A. del -OMISSIS- siano stati esibiti senza le sottoscrizioni dei componenti, richiedendo di accedere alla loro copia integrale (anche al fine di verificarne la validità).

La richiesta va disattesa.

Va nel caso di specie accordata prevalenza all'esigenza di tutela della riservatezza dei componenti del Gruppo Interforze (per comprensibili necessità di preservarne la sicurezza personale), sicché appare corretta la determinazione dell'Amministrazione di oscurarne i nominativi e di esibire copia dei verbali senza la parte finale.

Alla suesposta esigenza non si contrappone alcun superiore interesse della ricorrente, il cui diritto alla conoscenza dell'atto è soddisfatto attraverso la lettura del suo contenuto.

Né può addursi che la conoscenza integrale dei verbali sia preordinata all'esigenza di verificarne la corretta formazione.

I verbali dei Gruppi Interforze non hanno diretta rilevanza esterna, trattandosi di un'attività di monitoraggio ad essi affidata, ex art. 5 del D.M. 14/3/2003, interna all'Amministrazione e strumentale alla sua attività esterna.

Pertanto, non potrebbe profilarsi alcun vizio del provvedimento finale, sulla base di supposte irregolarità formali del verbale.

In ragione di ciò, non vi è alcuna esigenza di tutela del diritto di difesa dell'interessato, che può esplicarsi pienamente nei confronti del contenuto dell'atto e, per il suo riflesso sostanziale, nei confronti del provvedimento finale che ne assume l'esito.

4.- La richiesta di accesso agli atti della ricorrente si rivolge, altresì, alla richiesta iniziale di informazioni della Prefettura del 28/7/2020 n. -OMISSIS- e ad una serie di atti di cui suppone l'esistenza.

4.1. Quanto alla prima, non emerge alcuna esigenza di tutela del diritto della ricorrente all'ostensione della nota con cui la Prefettura ha richiesto alle Forze dell'Ordine di inoltrare gli esiti dei rispettivi accertamenti.

Trattasi di un atto riguardante la corrispondenza interna tra uffici, da cui non può derivare la configurabilità di alcuna esigenza conoscitiva da parte del soggetto estraneo all'attività meramente operativa delle strutture amministrative.

4.2. Relativamente al resto degli atti di cui è richiesta l'ostensione, la ricorrente suppone che abbiano reso le proprie informazioni:

- la Questura di Caserta e il Provveditorato OO.PP., nonché la D.I.A., a seguito della richiesta rivolta dalla Prefettura il 28/7/2020 e il 12/11/2000;

- le Questure di Monza-Brianza e di Lecce e i Carabinieri di Napoli e di Castello di Cisterna, ai quali era inoltrata la nota del Comando provinciale di Caserta dei Carabinieri del 10/11/2020.

Suppone altresì che siano state richieste e ottenute ulteriori informazioni alle Forze dell'Ordine, da parte della Prefettura, all'esito del controllo giudiziario del febbraio 2020 e del rinvio a giudizio del socio.

Emerge in altri termini che, guardando ai destinatari delle note di cui ha avuto conoscenza, la ricorrente presume che siano esistenti le informazioni degli organi interessati.

Per tale parte la domanda di accesso va respinta.

Essa è relativa ad atti di cui non è comprovata l'esistenza ma che la ricorrente adduce formati non in base a elementi certi ma al suo personale convincimento.

Senonché, nessuno di questi atti è richiamato nel provvedimento che ha negato l'iscrizione nella *white list*.

È pertanto plausibile che gli organi interpellati non abbiano fornito risposta (peraltro, quanto alle Questure di Monza e della Brianza e di Lecce ed ai Carabinieri di Napoli e di Castello di Cisterna, nemmeno trattasi di una richiesta di informazioni da parte della Prefettura, bensì di un invito formulato dal Comando provinciale dei Carabinieri di Caserta, e solo agli altri Comandi CC, con la propria nota del 12/11/2020).

Per altro verso, alcuna esigenza conoscitiva potrebbe rinvenirsi, ove le note si siano limitate a un riscontro meramente formale privo di rilevanza (ossia "da cui null'altro emergeva ai fini antimafia": nota dell'Ufficio esibita l'1/2/2022).

Inoltre, si palesa indeterminata e generica la richiesta di accesso, laddove presuppone che siano state richieste e ottenute ulteriori informazioni alle Forze dell'Ordine, da parte della Prefettura, all'esito del controllo giudiziario del febbraio 2020 e del rinvio a giudizio del socio.

Conclusivamente, non condividendosi l'assunto della ricorrente circa il carattere incompleto della documentazione consegnata, l'azione di accesso non si mostra correlata ad alcuna esigenza conoscitiva per la tutela della posizione giuridica e rivela altresì il proprio carattere esplorativo, quindi la sua estraneità al perimetro dell'accesso delineato dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 (cfr. TAR Sicilia, sez. III, 19/1/2021 n. 214: "*Ebbene, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, l'istanza di accesso agli atti deve avere a oggetto una specifica documentazione in*

possesso dell'Amministrazione (indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto) e non può riguardare dati e informazioni generiche relativi a un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche l'effettiva sussistenza, assumendo pertanto un sostanziale carattere meramente esplorativo (così, da ultimo, T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, 20/11/2020, n. 195). E, invero, la disciplina della L. n. 241 del 1990 non può essere invocata allorché l'interessato non chieda all'amministrazione di esibire documenti di cui sia certa l'esistenza, ma piuttosto di provare se determinati atti esistono o meno (Consiglio di Stato sez. IV, 22/02/2003, n. 961)”).

5.- Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va dunque in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e va respinto per il resto, nei termini illustrati. Per la natura degli interessi incisi si rinvencono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, restando a carico della ricorrente il contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e lo respinge per il resto, come chiarito in motivazione.

Compensa le spese di giudizio, restando a carico della ricorrente il contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente sentenza.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore

Maurizio Santise, Consigliere

L'ESTENSORE

Giuseppe Esposito

IL PRESIDENTE

Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.